

Gazzetta ufficiale

C 366

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
14 dicembre 2013

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 366/01	Comunicazione della Commissione — Controvalori delle soglie delle direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾	1
2013/C 366/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6984 — EPH/ Stredoslovenská Energetika) ⁽¹⁾	3

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 366/03	Tassi di cambio dell'euro	4
2013/C 366/04	Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio	5
2013/C 366/05	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione	10

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2013/C 366/06	Elenco delle autorità designate in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganali e agricole	11
2013/C 366/07	Elenco delle autorità designate in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganali e agricole	28
2013/C 366/08	Nota informativa — Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso: Informazioni in merito ai provvedimenti presi dagli Stati membri in conformità dell'articolo 8	33

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2013/C 366/09	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	35
---------------	---	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2013/C 366/10	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7041 — Clariant/Tasnee/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	36
2013/C 366/11	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7126 — Hellman & Friedman/Scout24) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	37
2013/C 366/12	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7072 — TF1/Sodexo/STS Evènements JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	38
2013/C 366/13	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7121 — E.ON Sverige/SEAS-NVE Holding/E.ON Vind Sverige) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	39



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Controvalori delle soglie delle direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 366/01)

I controvalori delle soglie delle direttive 2004/17/CE ⁽¹⁾, 2004/18/CE ⁽²⁾ e 2009/81/CE ⁽³⁾, nelle monete europee diverse dall'euro, sono i seguenti:

80 000 EUR	BGN	Nuovo lev bulgaro	156 464
	CZK	Corona ceca	2 027 040
	DKK	Corona danese	595 832
	GBP	Lira sterlina	66 672
	HRK	Kuna croata	602 336
	HUF	Fiorino ungherese	23 455 200
	LTL	Litas lituano	276 224
	PLN	Zloty polacco	337 992
	RON	Nuovo leu romeno	353 384
	SEK	Corona svedese	698 136
134 000 EUR	BGN	Nuovo lev bulgaro	262 077
	CZK	Corona ceca	3 395 292
	DKK	Corona danese	998 019
	GBP	Lira sterlina	111 676
	HRK	Kuna croata	1 008 913
	HUF	Fiorino ungherese	39 287 460
	LTL	Litas lituano	462 675
	PLN	Zloty polacco	566 137
	RON	Nuovo leu romeno	591 918
	SEK	Corona svedese	1 169 378

⁽¹⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

⁽³⁾ GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

207 000 EUR	BGN	Nuovo lev bulgaro	404 851
	CZK	Corona ceca	5 244 966
	DKK	Corona danese	1 541 715
	GBP	Lira sterlina	172 514
	HRK	Kuna croata	1 558 544
	HUF	Fiorino ungherese	60 690 330
	LTL	Litas lituano	714 730
	PLN	Zloty polacco	874 554
	RON	Nuovo leu romeno	914 381
	SEK	Corona svedese	1 806 427
414 000 EUR	BGN	Nuovo lev bulgaro	809 701
	CZK	Corona ceca	10 489 932
	DKK	Corona danese	3 083 431
	GBP	Lira sterlina	345 028
	HRK	Kuna croata	3 117 089
	HUF	Fiorino ungherese	121 380 660
	LTL	Litas lituano	1 429 459
	PLN	Zloty polacco	1 749 109
	RON	Nuovo leu romeno	1 828 762
	SEK	Corona svedese	3 612 854
1 000 000 EUR	BGN	Nuovo lev bulgaro	1 955 800
	CZK	Corona ceca	25 338 000
	DKK	Corona danese	7 447 900
	GBP	Lira sterlina	833 400
	HRK	Kuna croata	7 529 200
	HUF	Fiorino ungherese	293 190 000
	LTL	Litas lituano	3 452 800
	PLN	Zloty polacco	4 224 900
	RON	Nuovo leu romeno	4 417 300
	SEK	Corona svedese	8 726 700
5 186 000 EUR	BGN	Nuovo lev bulgaro	10 142 779
	CZK	Corona ceca	131 402 868
	DKK	Corona danese	38 624 809
	GBP	Lira sterlina	4 322 012
	HRK	Kuna croata	39 046 431
	HUF	Fiorino ungherese	1 520 483 340
	LTL	Litas lituano	17 906 221
	PLN	Zloty polacco	21 910 331
	RON	Nuovo leu romeno	22 908 118
	SEK	Corona svedese	45 256 666

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6984 — EPH/Stredoslovenská Energetika)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2013/C 366/02)

In data 20 novembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32012M6984. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

13 dicembre 2013

(2013/C 366/03)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3727	AUD	dollari australiani	1,5355
JPY	yen giapponesi	141,93	CAD	dollari canadesi	1,4626
DKK	corone danesi	7,4611	HKD	dollari di Hong Kong	10,6430
GBP	sterline inglesi	0,84370	NZD	dollari neozelandesi	1,6691
SEK	corone svedesi	9,0351	SGD	dollari di Singapore	1,7251
CHF	franchi svizzeri	1,2226	KRW	won sudcoreani	1 446,78
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	14,1407
NOK	corone norvegesi	8,4900	CNY	renminbi Yuan cinese	8,3367
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,6283
CZK	corone ceche	27,534	IDR	rupia indonesiana	16 496,17
HUF	fiorini ungheresi	302,42	MYR	ringgit malese	4,4425
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	60,620
LVL	lats lettoni	0,7030	RUB	rublo russo	45,0965
PLN	zloty polacchi	4,1796	THB	baht thailandese	44,002
RON	leu rumeni	4,4573	BRL	real brasiliano	3,2005
TRY	lire turche	2,7992	MXN	peso messicano	17,7782
			INR	rupia indiana	85,3350

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio

(2013/C 366/04)

I. INTRODUZIONE

1. La presente comunicazione illustra una procedura semplificata con la quale la Commissione intende esaminare, a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («regolamento sulle concentrazioni») ⁽¹⁾, determinate concentrazioni che non suscitano gravi perplessità sotto il profilo della concorrenza. La presente comunicazione sostituisce la comunicazione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio pubblicata nel 2005 ⁽²⁾. L'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione del regolamento sulle concentrazioni, compreso del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽³⁾, che ha preceduto l'attuale regolamento sulle concentrazioni, dimostra che talune categorie di concentrazioni notificate vengono normalmente autorizzate in quanto non danno adito a seri dubbi, salvo circostanze particolari.
2. Scopo della presente comunicazione è precisare le condizioni alle quali la Commissione adotta di norma una decisione in forma abbreviata che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno secondo la procedura semplificata e fornire indicazioni in merito alla procedura stessa. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni prescritte ai punti 5 o 6 della presente comunicazione, e purché non sussistano circostanze particolari, la Commissione adotta una decisione di dichiarazione della compatibilità in forma abbreviata, entro 25 giorni lavorativi dalla data della notificazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni ⁽⁴⁾.
3. Tuttavia, la Commissione può avviare un'indagine e/o adottare una decisione in forma completa a norma del regolamento sulle concentrazioni riguardo a una concentrazione proposta, in particolare qualora si applichino le riserve ed esclusioni di cui ai punti da 8 a 19 della presente comunicazione.
4. Mediante la procedura delineata nelle sezioni che seguono, la Commissione mira a rendere più mirato ed efficace il controllo dell'Unione sulle concentrazioni.

II. CATEGORIE DI CONCENTRAZIONI ALLE QUALI POTRÀ ESSERE APPLICATA LA PROCEDURA SEMPLIFICATA

Concentrazioni ammissibili

5. La Commissione applicherà in linea di principio la procedura semplificata alle seguenti categorie di concentrazioni ⁽⁵⁾:
 - a) due o più imprese acquisiscono congiuntamente il controllo di un'impresa comune che non svolge né è prevedibilmente destinata a svolgere alcuna attività, o

svolge solo attività di minima entità, nel territorio dello Spazio economico europeo (SEE); tale fattispecie si configura quando:

- i) il fatturato dell'impresa comune e/o il fatturato delle attività a essa conferite ⁽⁶⁾ è inferiore a 100 milioni di EUR nel territorio del SEE al momento della notificazione ⁽⁷⁾; e
 - ii) il valore totale degli elementi dell'attivo trasferiti all'impresa comune è inferiore a 100 milioni di EUR nel territorio del SEE al momento della notificazione ⁽⁸⁾; o
- b) due o più imprese procedono a una fusione o una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un'altra impresa, a condizione che nessuno dei partecipanti alla concentrazione operi nel medesimo mercato del prodotto e geografico ⁽⁹⁾ o in un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato del prodotto nel quale opera un altro partecipante alla concentrazione ⁽¹⁰⁾; oppure
 - c) due o più imprese procedono a una fusione o una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un'altra impresa, e sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
 - i) la quota di mercato congiunta di tutti i partecipanti alla concentrazione che operano nello stesso mercato del prodotto e geografico ⁽¹¹⁾ (relazioni orizzontali) è inferiore al 20 % ⁽¹²⁾;
 - ii) le quote di mercato individuali o congiunte di tutti i partecipanti alla concentrazione che operano in un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato del prodotto in cui è impegnato un qualsiasi altro partecipante (relazioni verticali) ⁽¹³⁾ sono inferiori al 30 % ⁽¹⁴⁾;
 - d) una parte deve acquisire il controllo esclusivo di un'impresa di cui già detiene il controllo congiunto.
6. La Commissione può applicare la procedura semplificata anche quando due o più imprese procedono a una fusione, o una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un'altra impresa, e sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
 - i) la quota di mercato congiunta di tutti i partecipanti alla concentrazione che si trovano in una relazione orizzontale è inferiore al 50 %;
 - ii) l'incremento («delta») dell'indice Herfindahl-Hirschman («HHI») risultante dalla concentrazione è inferiore a 150 ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾.

7. Ai fini dell'applicazione del punto 5, lettere b) e c), e del punto 6 nel caso di un'acquisizione del controllo congiunto al di fuori del settore di attività dell'impresa comune, le relazioni che sussistono solo tra le imprese che acquisiscono detto controllo non sono considerate relazioni orizzontali o verticali ai fini della presente comunicazione. Tali relazioni possono tuttavia avere come effetto situazioni di coordinamento di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, le quali vengono trattate al punto 15 della presente comunicazione.
- Riserve ed esclusioni*
8. Nel valutare se una concentrazione rientri in una delle categorie specificate ai punti 5 e 6, la Commissione provvederà ad accertarsi che tutti gli elementi pertinenti siano stabiliti con sufficiente chiarezza. Dato che la definizione del mercato avrà presumibilmente un'importanza fondamentale ai fini di questa valutazione, le parti sono invitate a fornire informazioni su possibili definizioni alternative del mercato, di norma nei contatti prima della notifica (cfr. punto 22). Spetta alle parti notificanti descrivere tutti i mercati rilevanti, del prodotto e geografici, alternativi sui quali la concentrazione potrebbe avere effetti e fornire dati e informazioni relativi alla definizione di detti mercati⁽¹⁷⁾. La Commissione si riserva di prendere la decisione definitiva in materia di definizione del mercato, fondandosi su un'analisi delle circostanze del caso. Nei casi in cui sorgano difficoltà per la definizione dei mercati rilevanti o la determinazione delle quote di mercato delle parti, la Commissione non applicherà la procedura semplificata. Inoltre, quando una concentrazione dà luogo a problemi giuridici nuovi di interesse generale, la Commissione evita, di norma, di adottare una decisione in forma abbreviata e applica la normale procedura in materia di concentrazioni (prima fase).
9. Se si può di norma presumere che le concentrazioni che rientrano nelle categorie specificate ai punti 5 e 6 non suscitano seri dubbi per quanto riguarda la loro compatibilità con il mercato interno, possono tuttavia presentarsi situazioni che richiedono eccezionalmente un esame più approfondito e/o una decisione in forma completa. In tale eventualità la Commissione potrà applicare la normale procedura di esame delle concentrazioni (prima fase).
10. Di seguito vengono elencati, a titolo indicativo, alcuni tipi di casi che possono essere esclusi dalla procedura semplificata.
11. La Commissione è meno propensa ad autorizzare una concentrazione proposta nel quadro della procedura semplificata se sussiste una delle circostanze particolari di cui agli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali⁽¹⁸⁾. Ciò avviene, ad esempio, se il mercato è già concentrato, se la concentrazione proposta eliminerebbe un'importante forza competitiva, se la concentrazione proposta riunirebbe due importanti innovatori, se la concentrazione proposta riguarda un'impresa che dispone di prodotti in fase di sviluppo promettenti o se vi sono indicazioni secondo cui la concentrazione proposta consentirebbe alle parti della concentrazioni di ostacolare la crescita dei loro concorrenti.
12. Lo stesso può valere per i casi in cui risulti impossibile determinare con precisione le quote di mercato delle parti. Ciò si verifica spesso quando le parti operano su mercati nuovi o poco sviluppati.
13. Alcune concentrazioni possono accrescere il potere di mercato delle parti, attraverso la combinazione di risorse tecnologiche, finanziarie o di altro tipo, anche se i partecipanti alla concentrazione non operano sul medesimo mercato. Le concentrazioni nelle quali almeno due delle parti operano in mercati contigui strettamente connessi⁽¹⁹⁾ possono anch'esse essere inadatte a essere trattate secondo la procedura semplificata, specie quando uno o più partecipanti alla concentrazione detengono individualmente una quota di mercato del 30 % o superiore in un qualsiasi mercato del prodotto nel quale non sussistono relazioni orizzontali o verticali fra le parti, ma che è un mercato contiguo a un mercato nel quale è presente un'altra delle parti⁽²⁰⁾.
14. La Commissione può ritenere opportuno svolgere una valutazione completa in base alla normale procedura di esame delle concentrazioni nel caso di talune imprese comuni che hanno un fatturato inferiore alla soglia di cui al punto 5, lettera a), nel SEE al momento della notificazione, ma che, secondo le previsioni, supereranno tale soglia nel SEE nei successivi tre anni. I casi che ricadono nel punto 5, lettera a), possono anch'essi essere considerati adatti a essere trattati secondo la procedura normale, se sussistono relazioni orizzontali o verticali fra le parti della concentrazione in base alle quali non si può escludere che la concentrazione susciti seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato interno o se si applica una delle circostanze di cui al punto 11.
15. Inoltre la Commissione può decidere di applicare la procedura normale (prima fase), quando si pone un problema di coordinamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni.
16. L'esperienza acquisita fino a oggi dalla Commissione ha dimostrato che un passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo può richiedere eccezionalmente un esame più approfondito e/o una decisione in forma completa. Particolari problemi di concorrenza possono porsi quando un'ex impresa comune viene integrata nel gruppo o nella rete dell'azionista rimanente che ne ha acquisito il controllo esclusivo, il che comporta il venir meno dei vincoli esercitati dalla potenziale divergenza degli interessi dei diversi azionisti di controllo e un potenziale rafforzamento della sua posizione strategica di mercato. Per esempio, in uno scenario nel quale l'impresa A e l'impresa B controllano congiuntamente l'impresa C, una concentrazione a seguito della quale A acquisisce il controllo esclusivo di C può suscitare gravi perplessità sotto il profilo della concorrenza nel caso in cui C sia un concorrente diretto di A, ove C e A occupino insieme una posizione di mercato importante e venga così meno una certa indipendenza precedentemente goduta da C⁽²¹⁾. Quando si verifica una situazione simile, che esige un'analisi più approfondita, la Commissione potrà applicare la normale procedura di esame delle concentrazioni (prima fase)⁽²²⁾.

17. La Commissione potrà anche decidere di applicare la normale procedura di esame delle concentrazioni (prima fase) qualora né la Commissione né le autorità competenti degli Stati membri abbiano esaminato la precedente acquisizione del controllo congiunto dell'impresa comune in questione.
18. In presenza di una concentrazione descritta al punto 6, la Commissione decide di volta in volta se, nelle particolari circostanze del caso in questione, l'aumento del livello di concentrazione sul mercato indicato dal delta HHI sia tale per cui il caso debba essere esaminato in base alla normale procedura di esame delle concentrazioni (prima fase).
19. Se uno Stato membro esprime obiezioni motivate nei confronti della concentrazione notificata entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento delle copia della notificazione, o se un terzo esprime obiezioni motivate entro il termine impartito per la presentazione di osservazioni, la Commissione applica la normale procedura di esame delle concentrazioni (prima fase).

Richieste di rinvio

20. La procedura semplificata non viene applicata se uno Stato membro chiede il rinvio di una concentrazione notificata a norma dell'articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni o se la Commissione accoglie una richiesta di uno o più Stati membri di rinvio di una concentrazione notificata a norma dell'articolo 22 dello stesso regolamento.

Rinvio prima della notificazione su richiesta delle parti notificanti

21. Fatte salve le riserve ed esclusioni previste nella presente comunicazione, la Commissione potrà applicare la procedura semplificata quando:
- a) a seguito di una richiesta motivata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione decide di non rinviare il caso a uno Stato membro; oppure
- b) a seguito di una richiesta motivata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, il caso è rinviato alla Commissione.

III. DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Contatti prima della notifica

22. La Commissione ha riscontrato l'utilità dei contatti presi prima della notifica tra le parti notificanti e la Commissione su base volontaria anche in casi apparentemente non problematici⁽²³⁾. Nell'applicare la procedura semplificata, la Commissione ha rilevato che i casi ammissibili a tale procedura presentano talvolta problemi complessi, per esempio

in sede di definizione del mercato (cfr. punto 8), che sarebbe preferibile risolvere in una fase anteriore alla notificazione. I contatti consentono alla Commissione stessa e alle parti di determinare esattamente quali e quante informazioni devono essere contenute nella notifica. I contatti prima della notificazione dovrebbero essere avviati almeno due settimane prima della data prevista per la notificazione. Le parti notificanti sono fortemente incoraggiate ad avviare contatti prima della notifica se intendono chiedere alla Commissione di applicare la procedura semplificata nelle situazioni descritte al punto 6. Il regolamento sulle concentrazioni prevede che le parti notificanti possano notificare una concentrazione in qualunque momento, purché la notificazione sia completa. Le parti possono stabilire contatti prima della notifica su base volontaria in preparazione alla procedura formale di esame della concentrazione. Tali contatti prima della notifica, seppure non obbligatori, possono essere estremamente utili, tanto per le parti che si accingono a presentare una notifica quanto per la Commissione, poiché consentono di determinare, tra l'altro, quali siano precisamente le informazioni da fornire nel caso concreto e, nella maggioranza dei casi, di limitare in misura significativa la quantità delle informazioni richieste.

23. Tuttavia, i contatti prima della notifica, in particolare la presentazione di un progetto di notifica, possono essere meno utili nei casi che ricadono nel punto 5, lettera b), ovvero nei casi in cui non vi sono mercati da considerare⁽²⁴⁾, cioè quando le parti non sono coinvolte in attività commerciali nel medesimo mercato del prodotto e geografico, o in un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato del prodotto nel quale opera un altro partecipante alla concentrazione. In tali casi, le parti notificanti potrebbero preferire di presentare subito una notifica senza presentare prima un progetto di notifica⁽²⁵⁾.

24. L'assenza di mercati da considerare deve essere determinata in conformità del punto 8 della presente comunicazione. Le parti notificanti continuano quindi a essere tenute a trasmettere tutte le informazioni necessarie alla Commissione, affinché questa possa concludere che la concentrazione proposta non comporta alcun mercato da considerare nel SEE. Se è difficile stabilire che la concentrazione proposta non comporterà alcun mercato da considerare, la Commissione non applicherà la procedura semplificata di cui al punto 5, lettera b). In questi casi, la Commissione può applicare la procedura normale e considerare la notifica incompleta sotto il profilo sostanziale ai sensi del paragrafo 26 della presente comunicazione.

Pubblicazione dell'avvenuta notificazione

25. Le informazioni che saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a notificazione avvenuta⁽²⁶⁾ comprendono: il nome dei partecipanti alla concentrazione, il loro paese d'origine, il tipo di concentrazione e i settori economici interessati, nonché l'avvertenza che, sulla base delle informazioni fornite dalle parti notificanti, l'operazione potrebbe beneficiare della procedura semplificata. Le parti interessate avranno quindi la possibilità di presentare le loro osservazioni, in particolare facendo presenti circostanze che giustificerebbero l'apertura di un'indagine.

Decisione in forma abbreviata

26. Se la Commissione ritiene che la concentrazione soddisfi i requisiti per l'applicazione della procedura semplificata (cfr. i punti 5 e 6), adotterà di norma una decisione in forma abbreviata. Ciò vale anche per i casi i quali, alla luce di una notifica completa, non risultano suscitare alcuna perplessità sotto il profilo della concorrenza. La concentrazione sarà quindi dichiarata compatibile con il mercato interno entro 25 giorni lavorativi dalla data della notifica, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 e 6, del regolamento sulle concentrazioni. La Commissione si adopererà per adottare una decisione in forma abbreviata il più rapidamente possibile dopo la scadenza del termine di 15 giorni lavorativi entro il quale gli Stati membri possono chiedere il rinvio di una concentrazione notificata a norma dell'articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, entro il suddetto termine di 25 giorni lavorativi, la Commissione, qualora lo ritenga opportuno nel caso specifico, potrà decidere di applicare la normale procedura di esame delle concentrazioni (prima fase), e quindi di aprire un'indagine e/o adottare una decisione in forma completa. In tal caso, la Commissione può anche ritenere che la notifica sia incompleta sotto il profilo sostanziale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione se non ha ricevuto una notifica in forma completa.

Pubblicazione della decisione in forma abbreviata

27. Come nel caso delle decisioni normali, la Commissione provvederà a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso per rendere noto che la decisione è stata adottata. La versione pubblica della decisione sarà resa disponibile sul sito internet della DG Concorrenza. La decisione in forma abbreviata conterrà gli stessi dati sulla concentrazione notificata pubblicati nella Gazzetta ufficiale al momento della notificazione (il nome dei partecipanti alla concentrazione, il loro paese di origine, il tipo di concentrazione e i settori economici interessati) e l'indicazione che la concentrazione è dichiarata compatibile con il mercato interno perché rientra in una o più delle categorie previste dalla presente comunicazione, specificando espressamente di quali categorie si tratta nel caso concreto.

IV. RESTRIZIONI ACCESSORIE

28. La procedura semplificata non si presta a essere applicata in casi nei quali le imprese interessate chiedono un'espressa valutazione di restrizioni che sono direttamente legate e necessarie alla realizzazione della concentrazione.

(1) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

(3) Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1); versione rettificata GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

(4) Le notificazioni vanno presentate nella forma indicata negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento di esecuzione»).

(5) Le seguenti categorie si applicano alternativamente, non cumulativamente. Ciò significa che se una concentrazione notificata soddisfa tutti i criteri di una delle categorie di cui al punto 5, lettere a), b) o c) o al punto 6 sarà in linea di principio ammissibile alla procedura semplificata. Un'operazione può soddisfare i criteri di più di una delle categorie definite nella presente comunicazione. Pertanto, le parti notificanti possono presentare la notifica di un'operazione sulla base di più di una categoria tra quelle definite dalla presente comunicazione.

(6) L'espressione «e/o» si riferisce all'insieme delle situazioni contemplate; ad esempio:

- in caso di acquisizione congiunta di un'impresa, il fatturato da prendere in considerazione è il fatturato dell'impresa oggetto dell'acquisizione (l'impresa comune),
- in caso di costituzione di un'impresa comune alla quale le imprese fondatrici conferiscono le loro attività, il fatturato da prendere in considerazione è il fatturato delle attività conferite,
- in caso di ingresso di una nuova parte avente un potere di controllo in un'impresa comune già esistente, devono essere presi in considerazione il fatturato dell'impresa comune e il fatturato delle (eventuali) attività conferite dalla nuova impresa fondatrice.

(7) Il fatturato dell'impresa comune può essere determinato sulla base dei più recenti conti certificati delle imprese fondatrici oppure della stessa impresa comune, secondo la disponibilità di conti separati per le risorse riunite nell'impresa comune.

(8) Il valore totale dell'attivo dell'impresa comune può essere determinato sulla base dell'ultimo bilancio preparato e approvato di ciascuna impresa fondatrice. Per «attivo» si intende: 1) l'insieme delle attività materiali e immateriali destinate ad essere trasferite all'impresa comune (le attività materiali comprendono, per esempio, gli stabilimenti produttivi, i punti di vendita all'ingrosso o al dettaglio, l'inventario delle merci; tra le attività immateriali si possono citare i diritti di proprietà intellettuale, l'avviamento ecc.) e 2) qualsiasi credito o qualsiasi obbligazione dell'impresa comune stessa che una delle imprese fondatrici abbia accettato di erogare o di garantire. Se le attività conferite generano un fatturato al momento della notificazione, né il valore delle attività, né il valore del fatturato annuo possono superare i 100 milioni di EUR.

- (9) Cfr. la Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5). Nella presente comunicazione, ogni riferimento alle attività delle imprese sui mercati è da intendersi come riferimento alle attività sui mercati all'interno del territorio del SEE o che comprendono il territorio del SEE, ma che possono altresì estendersi al di là di tale territorio.
- (10) Una relazione verticale presuppone di norma che il prodotto o servizio dell'impresa che opera nel mercato a monte in questione costituisca un importante fattore produttivo per il prodotto o servizio dell'impresa che opera nel mercato a valle; cfr. il punto 34 degli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni non orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 265 del 18.10.2008, pag. 6, paragrafo 34).
- (11) Cfr. nota 9.
- (12) Le soglie per le relazioni orizzontali e verticali si applicano a qualsiasi definizione alternativa plausibile del mercato del prodotto e del mercato geografico che potrebbe essere presa in considerazione in un determinato caso. È importante che le definizioni del mercato presentate nella notifica siano sufficientemente precise per giustificare la conclusione che dette soglie non sono raggiunte e che siano citate tutte le definizioni alternative plausibili del mercato che potrebbe essere necessario considerare (comprese quelle che definiscono mercati geografici più ristretti di un mercato nazionale).
- (13) Cfr. nota 10.
- (14) Cfr. nota 12.
- (15) Lo HHI si calcola sommando i quadrati delle quote di mercato individuali di tutte le imprese presenti nel mercato; Cfr. il punto 16 degli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 31 del 5.2.2004, pag. 5, paragrafo 16). Tuttavia, per il calcolo del delta HHI risultante dalla concentrazione è sufficiente sottrarre dal quadrato della somma delle quote di mercato dei partecipanti alla concentrazione (cioè il quadrato della quota di mercato dell'entità derivante dalla concentrazione) la somma dei quadrati delle quote di mercato dei singoli partecipanti (dato che le quote di mercato di tutti gli altri concorrenti presenti sul mercato rimangono invariate e non influiscono quindi sul risultato dell'equazione). In altre parole, il delta HHI può essere calcolato sulla base delle sole quote di mercato dei partecipanti alla concentrazione, senza dover conoscere le quote di mercato di altri concorrenti presenti sul mercato.
- (16) Cfr. nota 12.
- (17) Come per tutte le operazioni notificate, la Commissione ha facoltà di revocare la decisione in forma abbreviata quando essa sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese interessate (articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni).
- (18) Cfr. in particolare il punto 20 degli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 31 del 5.2.2004).
- (19) Due o più mercati del prodotto sono mercati contigui strettamente connessi quando i prodotti sono reciprocamente complementari o appartengono ad una gamma di prodotti che sono solitamente acquistati dal medesimo gruppo di clienti per lo stesso uso finale.
- (20) Cfr., in particolare, il punto 25 e la sezione V degli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni non orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 265 del 18.10.2008, pag. 6).
- (21) Caso COMP/M.5141, *KLM/Martinair*, del 17.12.2008, punti 14-22.
- (22) Caso COMP/M.2908, *Deutsche Post/DHL (II)*, del 18.9.2002.
- (23) Cfr. le «Migliori pratiche per la condotta dei procedimenti comunitari di controllo delle concentrazioni» della DG Concorrenza («Migliori pratiche»), all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/proceedingspdf>
- (24) Per la definizione di «mercati da considerare», cfr. la sezione 6.2 del formulario CO semplificato (allegato II del regolamento di esecuzione).
- (25) Alla luce delle migliori prassi, la Commissione incoraggia tuttavia le parti a chiedere in anticipo che venga assegnato loro un team della DG Concorrenza responsabile del caso.
- (26) Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.
-

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2013/C 366/05)

*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Finlandia e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ⁽¹⁾. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ⁽²⁾, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Stato di emissione: Finlandia.

Oggetto della commemorazione: 125° anniversario della nascita dello scrittore premio Nobel F. E. SILLANPÄÄ.

Descrizione del disegno:

Nella parte interna della moneta è raffigurata l'effigie di Sillanpää. In alto, in semicerchio, il nome «F. E. SILLANPÄÄ». A sinistra, l'anno «1888» e il marchio della zecca. A destra, l'anno «1964», la sigla dello Stato di emissione «FI» e l'anno di emissione «2013».

Si tratta di una moneta speciale per commemorare il nonno di un intero paese. F. E. SILLANPÄÄ è stato un maestro di stile che ha dato un grande contributo alla letteratura finlandese nell'analisi della relazione tra l'uomo e la natura. Nel 1939 gli fu conferito il premio Nobel per le opere «Santa Misericordia» e «Nuorena nukkunut» («The Maid Silja» in inglese). Questo maestro della letteratura divenne ancora più popolare fra i connazionali grazie ai suoi interventi alla radio e ai suoi memorabili discorsi di Natale. Dopo gli anni della guerra lo scrittore divenne il «Taata» dalla barba lunga, nonno putativo di tutto il paese. Dai ricordi dei Natali della sua infanzia è nata una tradizione molto amata: il nonno riuniva tutta la nazione attorno alla radio per ascoltare i suoi bonari «discorsi» di Natale.

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura: 1,5 milioni di monete.

Data di emissione: novembre 2013.

⁽¹⁾ Cfr. la GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

⁽²⁾ Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Elenco delle autorità designate in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganali e agricole

(2013/C 366/06)

(ELENCO A)

Codice dell'organizzazione	Descrizione dell'organizzazione	SM	CIS-UE	FIDE-UE
AT_BMF	Bundesministerium für Finanzen (BMF)	AT	7	7
AT_BMF_RMEA_COK	Zollamt St. Pölten Krems Wiener Neustadt	AT	1	3
AT_BMF_RMEA_COV	Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien	AT	1	3
AT_BMF_RMEA_COV_DIAC	Daten-, Informations- und Aufbereitungscenter im BMF	AT	7	7
AT_BMF_RMMA_COL	Zollamt Linz Wels	AT		18
AT_BMF_RMMA_COSB	Zollamt Salzburg	AT		8
AT_BMF_RMS_COG	Zollamt Graz	AT	1	4
AT_BMF_RMS_COK	Zollamt Klagenfurt Villach	AT		2
AT_BMF_RMV_COV	Zollamt Wien	AT	9	9
AT_BMF_RMW_COF	Zollamt Feldkirch Wolfurt	AT		1
AT_BMF_RMW_COI	Zollamt Innsbruck	AT		5
AT_FIU	Bundeskriminalamt (Zentralstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei)	AT	1	1
BE_DOUANE_RECH_ANTWERPEN	Antwerpen Opsporingsinspectie	BE	14	10
BE_DOUANE_RECH_LIÈGE	Liège Inspection des recherches	BE	1	1
BE_DOUANE_RECH_NODDNR	Nationale Opsporingsdirectie (NOD) — Direction Nationale des Recherches (DNR)	BE	4	8
BE_FIU	Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) — Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF)	BE	1	1
BG_FIU	Българска финансоворазузнавателна структура (Дирекция „Финансово разузнаване“ ДАНС)	BG	2	2
BG_GDBOP	Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“	BG		5
BG_NCA	Агенция „Митници“	BG	19	13
BG_NCA_MBU	Митница „Бургас“	BG	2	1
BG_NCA_MRU	Митница „Русе“	BG	1	1

Codice dell'organizzazione	Descrizione dell'organizzazione	SM	CIS-UE	FIDE-UE
BG_VKP	Върховна касационна прокуратура	BG		2
CY_DCE_LAR	Τελωνειακό Σώμα Λάρνακας	CY	1	1
CY_DCE_LIM	Τελωνειακό Σώμα Λεμεσού	CY	4	4
CY_DCE_NIO	Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών HQRS	CY	6	6
CY_DCE_PAP	Τελωνειακό Σώμα Πάφου	CY	2	2
CY_FIU	Κυπριακή Μονάδα Οικονομικών Πληροφοριών	CY	1	1
CZ_GDC	Generální ředitelství cel	CZ	2	3
CZ_GDC_PLZ	Celní úřad pro Plzeňský kraj	CZ	2	4
DE_ZKA	Zollkriminalamt	DE	51	70
DE_ZKA_ZFABerlin	Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg	DE	3	90
DE_ZKA_ZFADresden	Zollfahndungsamt Dresden	DE	1	71
DE_ZKA_ZFAEssen	Zollfahndungsamt Essen	DE	15	134
DE_ZKA_ZFAFrankfurt	Zollfahndungsamt Frankfurt am Main	DE		91
DE_ZKA_ZFAHamburg	Zollfahndungsamt Hamburg	DE	18	124
DE_ZKA_ZFAHannover	Zollfahndungsamt Hannover	DE	4	99
DE_ZKA_ZFAMuenchen	Zollfahndungsamt München	DE	6	66
DE_ZKA_ZFAStuttgart	Zollfahndungsamt Stuttgart	DE		70
DK_FIU	Den Danske Finansielle Efterretningsenhed	DK	1	1
DK_MOF_SKAT	SKAT (Hovedsæde)	DK	108	29
EC_OLAF	European Anti-Fraud Office	EC	1	1
EC_OLAF_01	01 Investigation Selection and Review	EC	5	3
EC_OLAF_B1	B1 Trade Customs Fraud	EC	4	4
EC_OLAF_B2	B2 Tobacco and Counterfeit Goods	EC	11	7
EC_OLAF_D4	D4 Strategic Analysis, Reporting, Joint Operations	EC	19	15
EC_TAXUD	Taxation and Customs Union DG	EC	3	1
EE_FIU	Rahapesu andmebüroo	EE	1	1
EE_MOF_EMTA_IVD	Uurimisakond	EE		1
ES_AEAT_SDII	Subdirección de Inspección e Investigación	ES	1	1
ES_AEAT_SDII_PAC	Política Agrícola Común	ES		1
ES_AEAT_SDII_UCE	Unidad de Comercio Exterior	ES	2	1
ES_AEAT_SVAC_UCO	Centro de Coordinación de Operativos	ES	2	2
ES_FIU	Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)	ES	1	1
FI_FIU	Taloustiedustelu yksikkö	FI	1	1
FI_VM_CO_NBC	Tullihallitus	FI	5	1

Codice dell'organizzazione	Descrizione dell'organizzazione	SM	CIS-UE	FIDE-UE
FI_VM_CO_NCD	Pohjoinen tullipiiri	FI	2	2
FI_VM_CO_SCD	Eteläinen tullipiiri	FI	1	1
FI_VM_CO_WCD	Läntinen tullipiiri	FI	1	1
FI_VM_INI_ECD	Itäinen tullipiiri	FI	4	4
FI_VM_INI_NBC	Tullihallitus	FI	12	9
FI_VM_INI_NCD	Pohjoinen tullipiiri	FI	3	4
FI_VM_INI_SCD	Eteläinen tullipiiri	FI	8	7
FI_VM_INI_WCD	Läntinen tullipiiri	FI	9	16
FR_DG	Direction générale des douanes et des droits indirects	FR	1	5
FR_DNRED	Direction nationale des recherches et enquêtes douanières	FR	11	14
FR_FIU	TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)	FR	1	1
GR_MEF_CE_ELACP	Τελωνείο Πειραιώς Α'	GR	1	1
GR_MEF_CE_ELACU	33ο Τμήμα Εφαρμογή Τελωνειακού Δικαίου	GR	29	20
GR_MEF_CE_ELAHC	Τελωνείο Αθηνών	GR	3	3
GR_MEF_CE_ELAIΑ	Τελωνείο Αθηνών Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος»	GR	3	2
GR_MEF_CE_ELAIΓ	Τελωνείο Αιγίου	GR	2	2
GR_MEF_CE_ELALΕ	Τελωνείο Αλεξανδρούπολης	GR	4	1
GR_MEF_CE_ELAST	Τελωνείο Αστακού	GR	2	2
GR_MEF_CE_ELDOC	Τελωνείο Δοϊράνης	GR	2	2
GR_MEF_CE_ELELE	Τελωνείο Ελευσίνας	GR	2	2
GR_MEF_CE_ELEVZ	Τελωνείο Ευζώνων	GR	2	2
GR_MEF_CE_ELFCP	6ο Τελωνείο Πειραιώς	GR	2	2
GR_MEF_CE_ELHAC	Τελωνειακό Γραφείο Χαλκίδας	GR	4	2
GR_MEF_CE_ELHAN	Τελωνείο Χανίων	GR	2	2
GR_MEF_CE_ELHCP	Τελωνείο Πειραιώς Ε'	GR	3	2
GR_MEF_CE_ELHCT	Τελωνείο Θεσσαλονίκης Β'	GR	5	5
GR_MEF_CE_ELHER	Τελωνείο Ηρακλείου	GR	2	2
GR_MEF_CE_ELHIO	Τελωνείο Χίου	GR	3	2
GR_MEF_CE_ELIGC	Τελωνείο Ηγουμενίτσας	GR	5	3
GR_MEF_CE_ELINO	Τελωνείο Οινόφυτων	GR	1	1
GR_MEF_CE_ELIOA	Τελωνείο Ιωαννίνων	GR	1	1
GR_MEF_CE_ELKAC	Τελωνείο Καβάλας	GR	3	3

Codice dell'organizzazione	Descrizione dell'organizzazione	SM	CIS-UE	FIDE-UE
GR_MEF_CE_ELKAK	Τελωνείο Κακαβιάς	GR	3	3
GR_MEF_CE_ELKAS	Τελωνείο Καστανιάς	GR	2	2
GR_MEF_CE_ELKEC	Τελωνείο Κέρκυρας	GR	2	2
GR_MEF_CE_ELKIP	Τελωνείο Κήπων	GR	3	3
GR_MEF_CE_ELKOR	Τελωνείο Κορινθίου	GR	1	1
GR_MEF_CE_ELKOS	Τελωνείο Κω	GR	2	2
GR_MEF_CE_ELKRY	Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής	GR	1	1
GR_MEF_CE_ELLAC	Τελωνείο Λάρισας	GR	2	2
GR_MEF_CE_ELLVR	Τελωνείο Λαυρίου	GR	2	2
GR_MEF_CE_ELMAV	Τελωνείο Μαυροματίου	GR	3	3
GR_MEF_CE_ELMER	Τελωνείο Μερτζάνης	GR	1	1
GR_MEF_CE_ELMYC	Τελωνείο Μυτιλήνης	GR	2	2
GR_MEF_CE_ELNAF	Τελωνείο Ναυπλίου	GR	2	2
GR_MEF_CE_ELNIK	Τελωνείο Νίκης	GR	2	2
GR_MEF_CE_ELPAC	Τελωνείο Πατρών	GR	2	2
GR_MEF_CE_ELROC	Τελωνείο Ρόδου	GR	2	1
GR_MEF_CE_ELSAM	Τελωνείο Σάμου	GR	2	2
GR_MEF_CE_ELSYR	Τελωνείο Σύρου	GR	2	1
GR_MEF_CE_ELTHA	Τελωνείο Θεσσαλονίκης Ε'	GR	3	3
GR_MEF_CE_ELVER	Τελωνείο Βέροιας	GR	1	1
GR_MEF_CE_ELVOL	Τελωνείο Βόλου	GR	2	2
GR_MEF_CE_ELYTATTI	Υπηρεσία Τελωνειακού Ελέγχου Διεύθυνση Αττικής	GR	2	2
GR_MEF_CE_ELYTPAT	Υπηρεσία Τελωνειακού Ελέγχου Πατρών	GR	2	2
GR_MEF_CE_ELYTTHE	Υπηρεσία Τελωνειακού Ελέγχου Διεύθυνση Θεσσαλονίκης	GR	3	2
GR_MEF_SIS_ELODA	SIS — Επιχειρησιακό Τμήμα Αττικής	GR	2	2
GR_MEF_SIS_ELRDS	SIS — Περιφερειακό Τμήμα Νήσων Νοτίου Αιγαίου	GR	1	1
GR_MEF_SIS_ELSIS	SIS — Κεντρικά Γραφεία	GR	1	1
HR_NCA	Carinska uprava Republike Hrvatske	HR	3	3
HU_NAV_BFI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Főigazgatósága	HU	9	9
HU_NAV_DARVPFI_BAKMVPI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága	HU	4	1
HU_NAV_DARVPFI_CSMVPI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága	HU	3	3

Codice dell'organizzazione	Descrizione dell'organizzazione	SM	CIS-UE	FIDE-UE
HU_NAV_DDRVPFI_BAMVPI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága	HU	3	2
HU_NAV_EARVPFI_HBMVPI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága	HU	3	2
HU_NAV_EMRVPFI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága	HU	6	6
HU_NAV_EMRVPFI_BAMVPI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága	HU	3	2
HU_NAV_EMRVPFI_NOMVPI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága	HU	6	3
HU_NAV_KDRVPFI_FEMVPI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága	HU	5	4
HU_NAV_KH_KOKO	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kockázatelemző Osztálya	HU	7	5
HU_NAV_KH_RKUFO	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek Osztálya	HU	10	1
HU_NAV_KH_VAFO	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vám- és Pénzügyőri Osztálya	HU	11	10
HU_NAV_KMRVPFI_KAVIG	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága	HU	3	1
HU_NAV_NYDRVPFI_VAMVPI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága	HU	4	3
IE_FIU	Irish Financial Intelligence Unit	IE	1	1
IT_DOG	Agenzia delle Dogane	IT	21	6
IT_DOG_BAR	Direzione Regionale Bari	IT	13	6
IT_DOG_BAR_BAC	Ufficio delle Dogane di Bari	IT	5	6
IT_DOG_BAR_BRI	Ufficio delle Dogane di Brindisi	IT	3	2
IT_DOG_BAR_CAM	Ufficio delle Dogane di Campobasso	IT	3	1
IT_DOG_BAR_CAM_TRM	SOT Termoli	IT	1	2
IT_DOG_BAR_FOG	Ufficio delle Dogane di Foggia	IT	4	2
IT_DOG_BAR_LEC	Ufficio delle Dogane di Lecce	IT	6	2
IT_DOG_BAR_POT	Ufficio delle Dogane di Potenza	IT	3	2
IT_DOG_BAR_TAR	Ufficio delle Dogane di Taranto	IT	5	2
IT_DOG_BOL	Direzione Regionale Bologna	IT	11	2
IT_DOG_BOL_ANN	Ufficio delle Dogane di Ancona	IT	10	3
IT_DOG_BOL_ANN_PEO	SOT Pesaro	IT	2	1
IT_DOG_BOL_BOLC	Ufficio delle Dogane di Bologna	IT	5	2
IT_DOG_BOL_CIM	Ufficio delle Dogane di Civitanova Marche	IT	4	1

Codice dell'organizzazione	Descrizione dell'organizzazione	SM	CIS-UE	FIDE-UE
IT_DOG_BOL_CIM_SBT	SOT S. Benedetto del Tronto	IT	2	1
IT_DOG_BOL_FER	Ufficio delle Dogane di Ferrara	IT	5	2
IT_DOG_BOL_FORL	Ufficio delle Dogane di Forlì — Cesena	IT	3	1
IT_DOG_BOL_MOD	Ufficio delle Dogane di Modena	IT	6	2
IT_DOG_BOL_PAR	Ufficio delle Dogane di Parma	IT	5	1
IT_DOG_BOL_PIA	Ufficio delle Dogane di Piacenza	IT	5	2
IT_DOG_BOL_RAV	Ufficio delle Dogane di Ravenna	IT	4	1
IT_DOG_BOL_REM	Ufficio delle Dogane di Reggio Emilia	IT	2	2
IT_DOG_BOL_RIM	Ufficio delle Dogane di Rimini	IT	5	2
IT_DOG_BOZ	Direzione Provinciale Bolzano	IT	5	1
IT_DOG_BOZ_BOZC	Ufficio delle Dogane di Bolzano	IT	5	2
IT_DOG_FIR	Direzione Regionale Firenze	IT	10	3
IT_DOG_FIR_ARE	Ufficio delle Dogane di Arezzo	IT	5	2
IT_DOG_FIR_CAGC	Ufficio delle Dogane di Cagliari	IT	6	5
IT_DOG_FIR_CAGC_ORI	Sezione Operativa Territoriale di Oristano	IT	2	2
IT_DOG_FIR_FIRC	Ufficio delle Dogane di Firenze	IT	4	1
IT_DOG_FIR_LIV	Ufficio delle Dogane di Livorno	IT	4	3
IT_DOG_FIR_PER_PERAIR	SOT Perugia Aeroporto	IT	2	2
IT_DOG_FIR_PIS	Ufficio delle Dogane di Pisa	IT	5	3
IT_DOG_FIR_PRA	Ufficio delle Dogane di Prato	IT	8	3
IT_DOG_FIR_SAS	Ufficio delle Dogane di Sassari	IT	3	1
IT_DOG_FIR_SAS_ALG	SOT Alghero	IT	2	1
IT_DOG_FIR_SAS_OLB	SOT Olbia	IT	1	1
IT_DOG_GEN	Direzione Regionale Genova	IT	6	5
IT_DOG_GEN_GENC_GEAIR	SOT Aeroporto di Genova	IT		1
IT_DOG_GEN_IMP	Ufficio delle Dogane di Imperia	IT	4	2
IT_DOG_GEN_LSP	Ufficio delle Dogane di La Spezia	IT	4	5
IT_DOG_GEN_SAV	Ufficio delle Dogane di Savona	IT	4	2
IT_DOG_MIL	Direzione Regionale Milano	IT	10	7
IT_DOG_MIL_BER	Ufficio delle Dogane di Bergamo	IT	15	3
IT_DOG_MIL_BRE	Ufficio delle Dogane di Brescia	IT	14	3
IT_DOG_MIL_COM	Ufficio delle Dogane di Como	IT	21	4
IT_DOG_MIL_COM_CHA	SOT di Chiasso	IT	4	1
IT_DOG_MIL_COM_PCHI	SOT di Ponte Chiasso	IT	12	1

Codice dell'organizzazione	Descrizione dell'organizzazione	SM	CIS-UE	FIDE-UE
IT_DOG_MIL_MAL	Ufficio delle Dogane di Malpensa	IT	32	1
IT_DOG_MIL_MANT	Ufficio delle Dogane di Mantova	IT	7	3
IT_DOG_MIL_TIRA	Ufficio delle Dogane di Tirano	IT	4	3
IT_DOG_MIL_VAR	Ufficio delle Dogane di Varese	IT	8	4
IT_DOG_NAP	Direzione interregionale per la Campania e la Calabria	IT	5	5
IT_DOG_NAP_CATANZ_CRO	SOT di Crotone	IT	2	2
IT_DOG_NAP_CATANZ_LAM	SOT di Lamezia Terme	IT	5	1
IT_DOG_NAP_GTA	Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro	IT	4	4
IT_DOG_NAP_NA2	Ufficio delle Dogane di Napoli 2	IT	9	7
IT_DOG_NAP_RCA_RCAIR	SOT Aeroporto dello Stretto (RC)	IT	6	2
IT_DOG_NAP_RCA_VIBOV	SOT di Vibo Valentia	IT	2	1
IT_DOG_NAP_SAL	Ufficio delle Dogane di Salerno	IT	4	3
IT_DOG_PAL	Direzione Regionale Palermo	IT	5	5
IT_DOG_PAL_CAT	Ufficio delle Dogane di Catania	IT	3	4
IT_DOG_PAL_MES	Ufficio delle Dogane di Messina	IT	4	3
IT_DOG_PAL_PALC	Ufficio delle Dogane di Palermo	IT	6	1
IT_DOG_PAL_PEMP	Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle	IT	3	2
IT_DOG_PAL_SIR	Ufficio delle Dogane di Siracusa	IT	12	2
IT_DOG_PAL_TRA	Ufficio delle Dogane di Trapani	IT	5	2
IT_DOG_ROM	Direzione Regionale Roma	IT	7	1
IT_DOG_ROM_AVE	Ufficio delle Dogane di Avezzano	IT	2	2
IT_DOG_ROM_AVE_AQU	SOT L'Aquila	IT	2	2
IT_DOG_ROM_CIV	Ufficio delle Dogane di Civitavecchia	IT	5	3
IT_DOG_ROM_FCO1	Ufficio delle Dogane di Roma 2 — Antifrode Merci	IT	9	3
IT_DOG_ROM_FCO2	Ufficio delle Dogane di Roma 2 — Antifrode Viaggiatori	IT	5	4
IT_DOG_ROM_GAE	Ufficio delle Dogane di Gaeta	IT	2	1
IT_DOG_ROM_PES	Ufficio delle Dogane di Pescara	IT	4	3
IT_DOG_ROM_PES_GIU	SOT Giulianova	IT	2	1
IT_DOG_ROM_PES_ORM	SOT Ortona	IT	1	2
IT_DOG_ROM_ROMC1	Ufficio delle Dogane di Roma 1	IT	6	3
IT_DOG_ROM_ROMC1_CIA	SOT di Ciampino (U.D. Roma 1)	IT	2	1
IT_DOG_TOR	Direzione interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta	IT	6	3

Codice dell'organizzazione	Descrizione dell'organizzazione	SM	CIS-UE	FIDE-UE
IT_DOG_TOR_ALE	Ufficio delle Dogane Alessandria	IT	2	2
IT_DOG_TOR_AOS	Ufficio delle Dogane di Aosta	IT	5	2
IT_DOG_TOR_BIE	Ufficio delle Dogane di Biella	IT	3	2
IT_DOG_TOR_CUN	Ufficio delle Dogane di Cuneo	IT	3	2
IT_DOG_TOR_MODANE	Dogana Modane (FR)	IT		1
IT_DOG_TOR_NOV	Ufficio delle Dogane di Novara	IT	5	1
IT_DOG_TOR_TORC	Ufficio delle Dogane di Torino	IT	6	2
IT_DOG_TOR_VERC	Ufficio delle Dogane di Vercelli	IT	7	2
IT_DOG_TRE_UDTRE	Ufficio delle Dogane di Trento	IT	8	4
IT_DOG_VEN	Direzione Regionale Venezia	IT	9	4
IT_DOG_VEN_GOR	Ufficio delle Dogane di Gorizia	IT	4	1
IT_DOG_VEN_GOR_RONC	SOT Ronchi dei Legionari	IT	3	1
IT_DOG_VEN_PAD	Ufficio delle Dogane di Padova	IT	5	1
IT_DOG_VEN_PAD_ROV	SOT Rovigo	IT	3	2
IT_DOG_VEN_PORD	Ufficio delle Dogane di Pordenone	IT	4	3
IT_DOG_VEN_TRC_PFN	SOT TS — Punto Franco Nuovo	IT	5	1
IT_DOG_VEN_TREV	Ufficio delle Dogane di Treviso — Via Sere- nissima	IT	6	1
IT_DOG_VEN_TREV_SED	SOT Sedico Belluno	IT	1	1
IT_DOG_VEN_UDI	Ufficio delle Dogane di Udine	IT	5	3
IT_DOG_VEN_UDI_PNOG	SOT Porto Nogaro	IT	3	1
IT_DOG_VEN_UDI_PNTB	SOT Pontebba	IT	3	1
IT_DOG_VEN_VEC	Ufficio delle Dogane di Venezia	IT	11	2
IT_DOG_VEN_VEC_CHIO	SOT Chioggia	IT	3	1
IT_DOG_VEN_VEC_VENAIR	SOT Aeroporto Marco Polo di Tessera/Venezia	IT	6	1
IT_DOG_VEN_VER	Ufficio delle Dogane di Verona	IT	6	3
IT_DOG_VEN_VER_VERAIR	SOT Aeroporto V. Catullo di Verona	IT	2	1
IT_DOG_VEN_VICE	Ufficio delle Dogane di Vicenza	IT	2	1
IT_FIU	Italian Financial Intelligence Unit	IT	1	1
IT_GF_GF01	Il Reparto	IT	8	8
LT_FIU	Lietuvos Respublikos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba	LT	1	1
LT_MOF_CD	Muitinės departamentas	LT	8	4
LT_MOF_CD_CCS	Muitinės kriminalinė tarnyba	LT	19	2
LT_MOF_CD_CISC	Muitinės informacinių sistemų centras	LT	2	2

Codice dell'organizzazione	Descrizione dell'organizzazione	SM	CIS-UE	FIDE-UE
LU_APL_SADPS	Service antidrogues et produits sensibles	LU		1
LU_DDA_AD	Service antidrogues et produits sensibles	LU	2	4
LU_DDA_AR	Analyse de risque	LU		4
LU_DDA_SC	Service contentieux	LU	3	3
LU_FIU	Luxembourg Financial Intelligence Unit — Cellule de renseignement financier de Luxem- bourg	LU	1	1
LV_FIU	(VID Finanšu policijas pārvaldes) Finanšu in- formācijas analīzes departaments	LV	1	1
LV_VID_CCB_IDICS	(VID Finanšu policijas pārvaldes) Finanšu in- formācijas analīzes departamenta Informācijas koordinēšanas nodaļa	LV	10	10
MT_CD	Dipartiment tad-Dwana	MT	2	2
MT_CD_ENF	Taqsim tal-Infurzar tad-Dwana	MT	1	1
MT_CD_INT	Taqsim tal-Intelligence tad-Dwana	MT	4	4
MT_FIU	Korp għall-Analiżi ta' Informazzjoni Finan- zjarja	MT	1	1
NL_FIU	Financial Intelligence Unit — Nederland	NL	1	1
NL_MOF_BFE	Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst — Economische controledienst (FIOD-ECD)	NL	2	22
NL_MOF_CUSTOMS	Douane	NL	20	3
NL_MOF_DIC	Douane Informatie Centrum	NL	43	26
PL_FIU	Polska Jednostka Informacji Finansowej	PL	1	1
PL_MOFNET	Ministerstwo Finansów – Kontrola Celna	PL	8	12
PL_MOFNET_BIA	Izba Celna Białystok	PL	6	12
PL_MOFNET_BPD	Izba Celna Biała Podlaska	PL	5	68
PL_MOFNET_GDY	Izba Celna Gdynia	PL	11	7
PL_MOFNET_KAT	Izba Celna Katowice	PL	10	87
PL_MOFNET_KIE	Izba Celna Kielce	PL	1	2
PL_MOFNET_KRA	Izba Celna Kraków	PL	2	10
PL_MOFNET_LOD	Izba Celna Łódź	PL	2	5
PL_MOFNET_OLS	Izba Celna Olsztyn	PL	2	26
PL_MOFNET_OPO	Izba Celna Opole	PL	2	4
PL_MOFNET_POZ	Izba Celna Poznań	PL	6	5
PL_MOFNET_PRZ	Izba Celna Przemyśl	PL	3	13
PL_MOFNET_RZE	Izba Celna Rzepin	PL	3	8
PL_MOFNET_SZC	Izba Celna Szczecin	PL	3	1
PL_MOFNET_TOR	Izba Celna Toruń	PL	2	20

Codice dell'organizzazione	Descrizione dell'organizzazione	SM	CIS-UE	FIDE-UE
PL_MOFNET_WAR	Izba Celna Warszawa	PL	2	18
PL_MOFNET_WRO	Izba Celna Wrocław	PL	15	16
PT_MDF_DGAIEC	Autoridade Tributária e Aduaneira — Direção de Serviços Antifraude Aduaneira — Divisão de Informações	PT	32	35
PT_MDF_DGAIEC_ALTV	Alfândega de Alverca	PT	7	7
PT_MDF_DGAIEC_ALTV_BDTV	Posto Aduaneiro da Bobadela	PT	2	2
PT_MDF_DGAIEC_ANTV	Alfândega Marítima de Lisboa	PT	5	5
PT_MDF_DGAIEC_AVTV	Alfândega de Aveiro	PT	3	3
PT_MDF_DGAIEC_AVTV_CLTV	Delegação Aduaneira da Covilhã	PT	3	3
PT_MDF_DGAIEC_AVTV_FFVM	Delegação Aduaneira da Figueira da Foz	PT	4	4
PT_MDF_DGAIEC_AVTV_VFTV	Delegação Aduaneira de Vilar Formoso	PT	2	2
PT_MDF_DGAIEC_BRTV	Alfândega de Braga	PT	3	3
PT_MDF_DGAIEC_BRTV_PRTV	Delegação Aduaneira do Peso da Régua	PT	3	3
PT_MDF_DGAIEC_DPC	Direção de Serviços Antifraude Aduaneira — Divisão de Planeamento e Controlo Operacional	PT	10	10
PT_MDF_DGAIEC_FORM	Direção de Serviços Antifraude Aduaneira — Divisão de Informações — TRAINING	PT		13
PT_MDF_DGAIEC_FRTV	Alfândega do Freixieiro	PT	3	3
PT_MDF_DGAIEC_FSTV	Alfândega de Faro	PT	6	6
PT_MDF_DGAIEC_FSTV_FATV	Delegação Aduaneira do Aeroporto de Faro	PT	3	3
PT_MDF_DGAIEC_FSTV_PMVM	Posto Aduaneiro de Portimão	PT	3	3
PT_MDF_DGAIEC_FSTV_VMVM	Posto Aduaneiro de Vilamoura	PT	1	1
PT_MDF_DGAIEC_FUTV	Alfândega do Funchal	PT	4	3
PT_MDF_DGAIEC_FUTV_SCVA	Delegação Aduaneira do Aeroporto de Santa Catarina	PT	3	3
PT_MDF_DGAIEC_JTTV	Alfândega do Jardim do Tabaco	PT	4	4
PT_MDF_DGAIEC_LATV	Alfândega do Aeroporto de Lisboa — Carga	PT	4	4
PT_MDF_DGAIEC_LATV_EPVA	Delegação Aduaneira das Encomendas Postais de Lisboa	PT	1	1
PT_MDF_DGAIEC_LETV	Alfândega de Leixões	PT	4	4
PT_MDF_DGAIEC_LITV	Direção de Serviços Antifraude Aduaneira — Divisão Operacional do Sul	PT	4	4
PT_MDF_DGAIEC_PATV	Alfândega do Aeroporto do Porto — Carga	PT	5	5
PT_MDF_DGAIEC_PDTV	Alfândega de Ponta Delgada	PT	3	3
PT_MDF_DGAIEC_PDTV_AHTV	Delegação Aduaneira de Angra do Heroísmo	PT	3	3
PT_MDF_DGAIEC_PDTV_HOTV	Delegação Aduaneira da Horta	PT	4	4

Codice dell'organizzazione	Descrizione dell'organizzazione	SM	CIS-UE	FIDE-UE
PT_MDF_DGAIEC_PETV	Alfândega de Peniche	PT	4	4
PT_MDF_DGAIEC_PETV_RITV	Posto Aduaneiro de Riachos	PT	2	2
PT_MDF_DGAIEC_POTV	Direção de Serviços Antifraude Aduaneira — Divisão Operacional do Norte	PT	4	4
PT_MDF_DGAIEC_SETV	Alfândega de Setúbal	PT	5	5
PT_MDF_DGAIEC_SETV_ELTV	Delegação Aduaneira de Elvas	PT	2	2
PT_MDF_DGAIEC_SETV_SITV	Delegação Aduaneira de Sines	PT	3	3
PT_MDF_DGAIEC_VCTV	Alfândega de Viana do Castelo	PT	2	2
RO_FIU	Unitatea de Informații Financiare a României	RO	1	1
RO_MOF_NCA	Autoritatea Națională a Vămilelor	RO	2	4
SE_FIU	Finanspolisen	SE	1	1
SE_TV	Tullverket	SE	5	5
SE_TV_BB	Tullverket Brottsbekämpning	SE	46	45
SE_TV_EH	Tullverket Effektiv Handel	SE	6	6
SI_FIU	Slovenska finančna obveščevalna enota	SI	1	1
SI_MOF_CA_ID	Sektor za preiskave	SI	37	36
SK_CS_CKU_AD	Analytické oddelenie	SK	11	2
SK_CS_CKU_OACIS	Oddelenie analýz a colného informačného sy- stému	SK	2	2
SK_CS_CKU_ODZCK	Oddelenie drog a závažnej colnej kriminality	SK	2	2
SK_CS_CKU_OMS	Oddelenie medzinárodnej spolupráce	SK	5	2
SK_CS_CKU_OVZAK	Oddelenie vysokozdaniteľného tovaru a ko- modít	SK	2	1
UK_FIU	United Kingdom Financial Intelligence Unit	UK	1	1
UK_HMRC_NCU	NCU	UK	7	3
BG_NCA_MAES	Митница „Аерограда София“	BG	3	
BG_NCA_MPV	Митница „Пловдив“	BG	2	
BG_NCA_MST	Митница „Столична“	BG	3	
BG_NCA_MVA	Митница „Варна“	BG	2	
CZ_GDC_OC	Operacni centrum GRC	CZ	38	
DE_BMF_ZIVIT	Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik	DE	2	
DE_BMF_ZORA	Zentralstelle Risikoanalyse Zoll	DE	15	
EC_OLAF_C3	C3 Operational Analysis and Forensics	EC	1	
EE_MOF_EMET	Maksu- ja Tolliamet	EE	2	

Codice dell'organizzazione	Descrizione dell'organizzazione	SM	CIS-UE	FIDE-UE
EE_MOF_EMTA_ITD	Uurimisakond	EE	16	
ES_AEAT_SVAC_IRM	Investigación Recintos Maritimos (Maritime Premises)	ES	2	
FI_VM_CO_ECD	Itäinen Tulliipiiri	FI	1	
FI_VM_CO_SCD_RAC	Riskianalyysi keskus	FI	11	
HU_NAV_BEFI_JI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Főigazgatóság Járőr Igazgatósága	HU	1	
HU_NAV_DARVPFI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága	HU	1	
HU_NAV_DARVPFI_BAKMVPI_BAJA	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Kirendeltsége Baja	HU	2	
HU_NAV_DARVPFI_BAKMVPI_Hercegszanto	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Hercegszántó	HU	1	
HU_NAV_DARVPFI_BAKMVPI_KISKOROS	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Kirendeltsége Kiskőrös	HU	1	
HU_NAV_DARVPFI_BAKMVPI_TOMPA	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Tompa	HU	3	
HU_NAV_DARVPFI_BKMVPI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága	HU	1	
HU_NAV_DARVPFI_CSMVPI_ROSZKE	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Rószke	HU	1	
HU_NAV_DDRVPFI_SOMVPI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága	HU	1	
HU_NAV_DDRVPFI_TOMVPI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága	HU	1	
HU_NAV_EARVPFI_JNSZMVPI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága	HU	1	
HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága	HU	6	
HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI_BEREGSURANY	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Beregsurány	HU	8	
HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI_KISVARDA	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Kirendeltsége Kisvárd	HU	1	
HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI_MATESZALKA	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Kirendeltsége Mátészalka	HU	1	

Codice dell'organizzazione	Descrizione dell'organizzazione	SM	CIS-UE	FIDE-UE
HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI_TI-SZABECS	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Tiszabecs	HU	6	
HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI_ZAHONY	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Záhony	HU	2	
HU_NAV_EMRVPI_HEMVPI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága	HU	2	
HU_NAV_KDRVPI_KEMVPI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága	HU	1	
HU_NAV_KDRVPI_VEMVPI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága	HU	1	
HU_NAV_KMRVPFI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság	HU	1	
HU_NAV_KMRVPFI_DBPVI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága	HU	2	
HU_NAV_KMRVPFI_EBPVI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága	HU	3	
HU_NAV_KMRVPFI_KBVI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága	HU	5	
HU_NAV_KMRVPFI_PEMVPI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága	HU	1	
HU_NAV_NYDRVPI_GYMSMVPI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság	HU	4	
HU_NAV_NYDRVPI_ZAMVPI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága	HU	2	
HU_NAV_RFI_1RI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Főigazgatóság 1. számú Repülőtéri Igazgatósága	HU	3	
HU_NAV_RFI_2RI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Főigazgatóság 2. számú Repülőtéri Igazgatósága	HU	6	
IE_REV_CD	Customs Division	IE	2	
IE_REV_CEIB	Customs Investigations	IE	19	
IE_REV_CER_BMW	Border Midlands and West Region	IE	6	
IE_REV_CER_DUB	Dublin Region	IE	8	
IE_REV_CER_SER	South East Region	IE	12	
IE_REV_CER_SWR	South West Region	IE	2	
IE_REV_CICB	Customs Investigations & Coordination Branch	IE	4	
IE_REV_CIDLE_NDT	National Drugs Team	IE	11	
IE_REV_CIDLE_NFIU	National Freight Intelligence Unit	IE	13	

Codice dell'organizzazione	Descrizione dell'organizzazione	SM	CIS-UE	FIDE-UE
IT_DOG_BAR_BAC_BARL	SOT Barletta	IT	1	
IT_DOG_BAR_BAC_MOLF	SOT Molfetta	IT	1	
IT_DOG_BAR_BAC_MONO	SOT Monopoli	IT	1	
IT_DOG_BAR_BAC_PALE	SOT Aeroporto Bari Palese	IT	1	
IT_DOG_BAR_BRI_CASA	SOT Aeroporto Casale	IT	1	
IT_DOG_BAR_FOG_MANF	SOT Manfredonia	IT	1	
IT_DOG_BAR_LEC_OTR	SOT Otranto	IT	1	
IT_DOG_BAR_POT_MATE	SOT Matera	IT	2	
IT_DOG_BOL_ANN_FAB	SOT Fabriano	IT	1	
IT_DOG_BOL_ANN_FAL	SOT Falconara	IT	3	
IT_DOG_BOL_ANN_FAN	SOT Fano	IT	1	
IT_DOG_BOL_BOLC_BOAIR	SOT Aeroporto «G. Marconi»	IT	5	
IT_DOG_BOL_BOLC_INTERPORTO	SOT Interporto	IT	2	
IT_DOG_BOL_FORL_CESENA	SOT Cesena	IT	2	
IT_DOG_BOL_RAV_LUGOFAENZA	SOT di Lugo — Faenza	IT	2	
IT_DOG_BOL_RIM_RNAIR	SOT Aeroporto Miramare «F. Fellini»	IT	1	
IT_DOG_BOZ_BOZC_BRES	SOT Bressanone	IT	6	
IT_DOG_BOZ_BOZC_BRUN	SOT Brunico (U.D. Bz)	IT	2	
IT_DOG_BOZ_BOZC_BZAIR	SOT Aeroporto S. Giacomo (U.D. Bz)	IT	2	
IT_DOG_BOZ_BOZC_MERA	SOT Merano (U.D. Bz)	IT	2	
IT_DOG_BOZ_BOZC_MGBZ	SOT Magazzini generali (U.D. Bz)	IT	2	
IT_DOG_BOZ_BOZC_RESIA	SOT Resia (U.D. Bz)	IT	2	
IT_DOG_BOZ_BOZC_TRENS	SOT Campo di Trens (U.D. Bz)	IT	2	
IT_DOG_BOZ_BOZC_TUB	SOT Tubre (U.D. Bz)	IT	2	
IT_DOG_FIR_ARE_SIENA	SOT Siena	IT	1	
IT_DOG_FIR_CAGC_ARBA	SOT Arbatax	IT	2	
IT_DOG_FIR_CAGC_ELMAS	SOT Aeroporto Cagliari Elmas	IT	2	
IT_DOG_FIR_CAGC_PVES	SOT Portovesme	IT	2	
IT_DOG_FIR_FIRC_PERE	SOT A. Vespucci	IT	1	
IT_DOG_FIR_LIV_GROS	SOT Grosseto	IT	2	
IT_DOG_FIR_LIV_PIO	SOT Piombino	IT	1	
IT_DOG_FIR_LIV_PORT	SOT Portoferraio	IT	1	
IT_DOG_FIR_PER	Ufficio delle Dogane di Perugia	IT	2	
IT_DOG_FIR_PIS_ITPISAIR	SOT Aeroporto di Pisa	IT	3	
IT_DOG_FIR_PIS_LUC	Ufficio delle Dogane Lucca	IT	1	

Codice dell'organizzazione	Descrizione dell'organizzazione	SM	CIS-UE	FIDE-UE
IT_DOG_FIR_PIS_MCA	Dogana Marina di Carrara	IT	1	
IT_DOG_FIR_PIS_VIA	Dogana Viareggio	IT	3	
IT_DOG_FIR_PRA_MONT	SOT Montale	IT	1	
IT_DOG_GEN_GENC	Ufficio delle Dogane di Genova	IT	7	
IT_DOG_MIL_BER_OSERIO	SOT Orio al Serio (U.D. Bergamo)	IT	4	
IT_DOG_MIL_BRE_CRE	SOT Cremona (U.D. di Brescia)	IT	5	
IT_DOG_MIL_BRE_MONT	SOT Montichiari (U.D. BS)	IT	1	
IT_DOG_MIL_COM_OVAL	SOT Oria Valsolda (U.D. Como)	IT	1	
IT_DOG_MIL_MIC	Ufficio delle Dogane di Milano 2	IT	9	
IT_DOG_MIL_MIL1	Ufficio delle Dogane di Milano 1	IT	13	
IT_DOG_MIL_MIL3	Ufficio delle Dogane di Milano 3	IT	5	
IT_DOG_MIL_PAV	Ufficio delle Dogane di Pavia	IT	8	
IT_DOG_MIL_PAV_VIG	SOT Vigevano (U.D. Pavia)	IT	1	
IT_DOG_MIL_PAV_VOG	SOT Voghera (U.D. Pavia)	IT	1	
IT_DOG_MIL_TIRA_PFOSC	SOT Passo del Foscagno (U.D. Tirano)	IT	1	
IT_DOG_MIL_TIRA_SOND	SOT Sondrio (U.D. Tirano)	IT	2	
IT_DOG_MIL_TIRA_VCHIA	SOT Villa di Chiavenna (U.D. Tirano)	IT	1	
IT_DOG_MIL_VAR_BUS	SOT Busto Arsizio (U.D. Varese)	IT	2	
IT_DOG_MIL_VAR_GAG	SOT Gaggiolo (U.D. Varese)	IT	1	
IT_DOG_MIL_VAR_PTRESA	SOT Ponte Tresa	IT	2	
IT_DOG_NAP_CAS	Ufficio delle Dogane di Caserta	IT	3	
IT_DOG_NAP_CATANZ	Ufficio delle Dogane di Catanzaro	IT	3	
IT_DOG_NAP_CATANZ_COS	SOT di Cosenza	IT	3	
IT_DOG_NAP_ITBEN	Ufficio delle Dogane di Benevento	IT	2	
IT_DOG_NAP_NA1	Ufficio delle Dogane di Napoli 1	IT	5	
IT_DOG_NAP_NA1_NAPAIR	SOT Aeroporto Napoli Capodichino	IT	3	
IT_DOG_NAP_NA2_NAPTER	SOT di Nola	IT	2	
IT_DOG_NAP_RCA	Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria	IT	4	
IT_DOG_PAL_CAT_FONT	SOT Aeroporto di Fontanarossa	IT	2	
IT_DOG_PAL_CAT_RIPO	SOT Riposto	IT	2	
IT_DOG_PAL_MES_AGAT	SOT S. Agata Militello	IT	1	
IT_DOG_PAL_MES_LIPA	SOT Lipari	IT	1	
IT_DOG_PAL_MES_MILA	SOT Milazzo	IT	2	
IT_DOG_PAL_MES_NAXO	SOT Giardini Naxos	IT	1	

Codice dell'organizzazione	Descrizione dell'organizzazione	SM	CIS-UE	FIDE-UE
IT_DOG_PAL_PALC_PRAI	SOT Aeroporto Punta Raisi	IT	2	
IT_DOG_PAL_PALC_TERM	SOT Termini Imerese	IT	2	
IT_DOG_PAL_PEMP_CALT	SOT Caltanissetta	IT	1	
IT_DOG_PAL_PEMP_GELA	SOT Gela	IT	1	
IT_DOG_PAL_PEMP_LICA	SOT Licata	IT	1	
IT_DOG_PAL_PEMP_SCIA	SOT Sciacca	IT	1	
IT_DOG_PAL_SIR_AUGU	SOT Augusta	IT	6	
IT_DOG_PAL_SIR_POZZ	SOT Pozzallo	IT	4	
IT_DOG_PAL_SIR_RAGU	SOT Ragusa	IT	4	
IT_DOG_PAL_TRA_CAST	SOT Castellammare del Golfo	IT	1	
IT_DOG_PAL_TRA_MARS	SOT Marsala	IT	1	
IT_DOG_PAL_TRA_MAZA	SOT Mazara del Vallo	IT	2	
IT_DOG_PAL_TRA_PANT	SOT Pantelleria	IT	1	
IT_DOG_ROM_CIV_VITE	SOT Viterbo	IT	2	
IT_DOG_ROM_FCO2_FIUM	SOT Fiumicino	IT	3	
IT_DOG_ROM_FRO	Ufficio delle Dogane Frosinone	IT	2	
IT_DOG_ROM_GAE_APRI	SOT Aprilia	IT	2	
IT_DOG_ROM_GAE_LATI	SOT Latina	IT	2	
IT_DOG_ROM_PES_VAS	SOT Vasto	IT	1	
IT_DOG_ROM_ROMC1_POME	SOT Pomezia (U.D. Roma 1)	IT	2	
IT_DOG_ROM_ROMC1_RIETI	SOT Rieti	IT	2	
IT_DOG_TOR_ALE_ASTI	SOT Asti	IT	1	
IT_DOG_TOR_ALE_POZZ	SOT Pozzolo Formigaro	IT	1	
IT_DOG_TOR_AOS_TGSB	SOT Traforo Gran S. Bernardo	IT	1	
IT_DOG_TOR_BIE_SAIMA	SOT Mag. Generali Saima Avandero	IT	2	
IT_DOG_TOR_TORC_CASE	SOT Caselle Torinese	IT	2	
IT_DOG_TOR_VERB	Ufficio delle Dogane Verbano-Cusio-Ossola	IT	3	
IT_DOG_TRE	Direzione provinciale di Trento	IT	6	
IT_DOG_TRE_UDTRE_RONCA-FORT	SOT Roncafort (UD TN)	IT	2	
IT_DOG_VEN_GOR_MONF	SOT Monfalcone	IT	3	
IT_DOG_VEN_TRC	Ufficio delle Dogane di Trieste	IT	4	
IT_DOG_VEN_TRC_FERN	SOT Ferneti	IT	2	
IT_DOG_VEN_TRC_PFV	SOT TS — Punto Franco Vecchio	IT	3	

Codice dell'organizzazione	Descrizione dell'organizzazione	SM	CIS-UE	FIDE-UE
IT_DOG_VEN_TRC_PIND	SOT Porto industriale	IT	3	
IT_DOG_VEN_TREV_TREVAIR	SOT Aeroporto Canova	IT	1	
IT_DOG_VEN_UDI_ZAU	SOT Z.A.U.	IT	3	
IT_DOG_VEN_VEC_PGRU	SOT Portogruaro	IT	3	
IT_DOG_VEN_VEC_VEINT	SOT Interporto	IT	3	
IT_DOG_VEN_VEC_VENMAR	SOT Marittima (U.D. VE)	IT	2	
LT_MOF_CD_CTC	Muitinės mokymo centras	LT	2	
LT_MOF_CD_KLTCO	Klaipėdos teritorinė muitinė	LT	2	
LT_MOF_CD_KTCO	Kauno teritorinė muitinė	LT	2	
LT_MOF_CD_VTCO	Vilniaus teritorinė muitinė	LT	2	
LU-UsersToBeSorted	LUXEMBOURG	LU	1	
LV_VID_CB_RMS	(VID Muitas pārvaldes) Riska vadības nodaļa	LV	18	
PT_MDF_DGAIEC_LATV_LIVA	Aeroporto de Lisboa-Sala Bagagem	PT	2	
PT_MDF_DGAIEC_LETV_LEVM	Alfândega Leixões-Marina	PT	1	
PT_MDF_DGAIEC_PATV_POVA	Aeroporto do Porto-Sala Bagagem	PT	4	
SE_KCL_KRS	Svenska kustbevakningen, södra regionen	SE	1	
SI_MOF_CA_COK	Carinski urad Koper	SI	1	
SK_CS_CKU_OOaOO	Operačné stredisko	SK	1	
SK_CS_CRSR_CJAR	Centrálna jednotka analýzy rizika	SK	10	
UK_HMRC	HM Revenue & Customs	UK	3	
UK_HMRC_BFIAT	BF Intelligence & Analytics Team	UK	4	
UK_HMRC_D	DOVER	UK	15	
UK_HMRC_EL	Intelligence Bureau, London	UK	1	
UK_HMRC_F	FELIXSTOWE	UK	4	
UK_HMRC_IA	RIS A&I	UK	1	
UK_HMRC_M	RIS OPS	UK	3	
UK_HMRC_S	SOUTHAMPTON	UK	11	
		Totals	2 290	2 195

Elenco delle autorità designate in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganali e agricole

(2013/C 366/07)

(ELENCO B)

Codice dell'organizzazione	Descrizione dell'organizzazione	SM	CIS-UE	FIDE-UE
AT_BMF	Bundesministerium für Finanzen (BMF)	AT	7	7
AT_BMF_RMEA_COK	Zollamt St. Pölten Krems Wiener Neustadt	AT	1	3
AT_BMF_RMMA_COL	Zollamt Linz Wels	AT		18
AT_BMF_RMMA_COSB	Zollamt Salzburg	AT		8
AT_BMF_RMW_COF	Zollamt Feldkirch Wolfurt	AT		1
AT_BMF_RMW_COI	Zollamt Innsbruck	AT		5
BE_DOUANE_RECH_ANTWERPEN	Antwerpen Opsporingsinspectie	BE	14	10
BE_DOUANE_RECH_NODDNR	Nationale Opsporingsdirectie (NOD) — Direction nationale des recherches (DNR)	BE	4	8
BG_NCA	Агенция „Митници“	BG	19	13
CY_DCE_NIO	Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών HQRS	CY	6	6
CZ_GDC	Generální ředitelství cel	CZ	2	3
CZ_GDC_PLZ	Celní úřad pro Plzeňský kraj	CZ	2	4
DE_ZKA	Zollkriminalamt	DE	51	70
DE_ZKA_ZFAEssen	Zollfahndungsamt Essen	DE	15	134
DE_ZKA_ZFAFrankfurt	Zollfahndungsamt Frankfurt am Main	DE		91
DE_ZKA_ZFAHamburg	Zollfahndungsamt Hamburg	DE	18	124
DE_ZKA_ZFAHannover	Zollfahndungsamt Hannover	DE	4	99
DE_ZKA_ZFAMuenchen	Zollfahndungsamt München	DE	6	66
DE_ZKA_ZFAStuttgart	Zollfahndungsamt Stuttgart	DE		70
DK_MOF_SKAT	SKAT (Hovedsæde)	DK	108	29
EC_OLAF_01	01 Investigation Selection and Review	EC	5	3
EC_OLAF_B1	B1 Trade Customs Fraud	EC	4	4
EC_OLAF_B2	B2 Tobacco and Counterfeit Goods	EC	11	7
EC_OLAF_D4	D4 Strategic Analysis, Reporting, Joint Operations	EC	19	15
EE_MOF_EMTA_IVD	Uurimisosakond	EE		1
ES_AEAT_SVAC_UCO	Centro de Coordinación de Operativos	ES	2	2
FI_VM_CO_NBC	Tullihallitus	FI	5	1
FI_VM_INI_NBC	Tullihallitus	FI	12	9

Codice dell'organizzazione	Descrizione dell'organizzazione	SM	CIS-UE	FIDE-UE
FI_VM_INI_SCD	Eteläinen tullipiiri	FI	8	7
FR_DG	Direction générale des douanes et droits indirects	FR	1	5
FR_DNRED	Direction nationale des recherches et enquêtes douanières	FR	11	14
GR_MEF_CE_ELACU	33ο Τμήμα Εφαρμογή Τελωνειακού Δικαίου	GR	29	20
GR_MEF_CE_ELAST	Τελωνείο Αστακού	GR	2	2
GR_MEF_CE_ELHER	Τελωνείο Ηρακλείου	GR	2	2
GR_MEF_CE_ELTHA	Τελωνείο Θεσσαλονίκης Ε'	GR	3	3
GR_MEF_CE_ELYTTHE	Υπηρεσία Τελωνειακού Ελέγχου Διεύθυνση Θεσσαλονίκης	GR	3	2
HU_NAV_BFI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Főigazgatósága	HU	9	9
HU_NAV_KH_KOKO	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kockázatelemző Osztálya	HU	7	5
HU_NAV_NYDRVPFI_VAMVPI	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága	HU	4	3
IT_DOG_BOL_PAR	Ufficio delle Dogane di Parma	IT	5	1
IT_DOG_BOL_RAV	Ufficio delle Dogane di Ravenna	IT	4	1
IT_DOG_FIR_LIV	Ufficio delle Dogane di Livorno	IT	4	3
IT_DOG_GEN	Direzione Regionale Genova	IT	6	5
IT_DOG_GEN_SAV	Ufficio delle dogane di Savona	IT	4	2
IT_DOG_MIL	Direzione Regionale Milano	IT	10	7
IT_DOG_MIL_BRE	Ufficio delle Dogane di Brescia	IT	14	3
IT_DOG_NAP	Direzione interregionale per la Campania e la Calabria	IT	5	5
IT_DOG_NAP_NA2	Ufficio delle Dogane di Napoli 2	IT	9	7
IT_DOG_NAP_SAL	Ufficio delle dogane di Salerno	IT	4	3
IT_DOG_PAL	Direzione Regionale Palermo	IT	5	5
IT_DOG_PAL_PEMP	Ufficio delle dogane di Porto Empedocle	IT	3	2
IT_DOG_ROM_PES	Ufficio delle Dogane di Pescara	IT	4	3
IT_DOG_ROM_PES_GIU	SOT Giulianova	IT	2	1
IT_DOG_ROM_PES_ORM	SOT Ortona	IT	1	2
IT_DOG_TOR_AOS	Ufficio delle Dogane di Aosta	IT	5	2
IT_DOG_TOR_BIE	Ufficio delle Dogane di Biella	IT	3	2
IT_DOG_TOR_VERC	Ufficio delle Dogane di Vercelli	IT	7	2
IT_DOG_TRE_UDTRE	Ufficio delle Dogane di Trento	IT	8	4
IT_DOG_VEN	Direzione Regionale Venezia	IT	9	4
IT_DOG_VEN_PORD	Ufficio delle Dogane di Pordenone	IT	4	3
IT_DOG_VEN_UDI	Ufficio delle Dogane di Udine	IT	5	3
IT_GF_GF01	Il Reparto	IT	8	8

Codice dell'organizzazione	Descrizione dell'organizzazione	SM	CIS-UE	FIDE-UE
LT_MOF_CD	Muitinės departamentas	LT	8	4
LT_MOF_CD_CCS	Muitinės kriminalinė tarnyba	LT	19	2
LU_DDA_AR	Analyse de risque	LU		4
LU_DDA_SC	Service contentieux	LU	3	3
LV_VID_CCB_IDICS	(VID Finanšu policijas pārvaldes) Finanšu informācijas analīzes departamenta Informācijas koordinēšanas nodaļa	LV	10	10
MT_CD	Dipartiment tad-Dwana	MT	2	2
MT_CD_INT	Taqsimat tal-Intelligence tad-Dwana	MT	4	4
MT_FIU	Korp għall-Analiżi ta' Informazzjoni Finanzjarja	MT	1	1
NL_MOF_CUSTOMS	Douane	NL	20	3
NL_MOF_DIC	Douane Informatie Centrum	NL	43	26
PL_MOFNET	Ministerstwo Finansów – Kontrola Celną	PL	8	12
PL_MOFNET_BIA	Izba Celną Białystok	PL	6	12
PL_MOFNET_BPD	Izba Celną Białą Podlaska	PL	5	68
PL_MOFNET_KAT	Izba Celną Katowice	PL	10	87
PL_MOFNET_KIE	Izba Celną Kielce	PL	1	2
PL_MOFNET_KRA	Izba Celną Kraków	PL	2	10
PL_MOFNET_LOD	Izba Celną Łódź	PL	2	5
PL_MOFNET_OLS	Izba Celną Olsztyn	PL	2	26
PL_MOFNET_OPO	Izba Celną Opole	PL	2	4
PL_MOFNET_POZ	Izba Celną Poznań	PL	6	5
PL_MOFNET_PRZ	Izba Celną Przemyśl	PL	3	13
PL_MOFNET_RZE	Izba Celną Rzepin	PL	3	8
PL_MOFNET_TOR	Izba Celną Toruń	PL	2	20
PL_MOFNET_WRO	Izba Celną Wrocław	PL	15	16
RO_MOF_NCA	Autoritatea Națională a Vămilor	RO	2	4
SE_TV	Tullverket	SE	5	5
SE_TV_BB	Tullverket Brottsbekämpning	SE	46	45
SI_MOF_CA_ID	Sektor za preiskave	SI	37	36
SK_CS_CKU_OACIS	Oddelenie analýz a colného informačného systému	SK	2	2
SK_CS_CKU_OMS	Oddelenie medzinárodnej spolupráce	SK	5	2
UK_HMRC_NCU	NCU	UK	7	3
BG_NCA_MVA	Митница „Варна“	BG	2	
DE_BMF_ZORA	Zentralstelle Risikoanalyse Zoll	DE	15	
EE_MOF_EMTA	Maksu- ja Tolliamet	EE	2	
EE_MOF_EMTA_ITD	Uurimisosakond	EE	16	
ES_AEAT_SVAC_IRM	Investigación Recintos Marítimos (Maritime Premises)	ES	2	

Codice dell'organizzazione	Descrizione dell'organizzazione	SM	CIS-UE	FIDE-UE
FI_VM_CO_SCD_RAC	Riskianalysikeskus	FI	11	
HU_NAV_DARVPFI_BAKMVPI_TOMPA	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határki- rendeltsége Tompa	HU	3	
HU_NAV_DARVPFI_CSMVPI_ROSZKE	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határki- rendeltsége Röszke	HU	1	
HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI_ZAHONY	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határki- rendeltsége Záhony	HU	2	
IE_REV_CEIB	Customs Investigations	IE	19	
IE_REV_CER_DUB	Dublin Region	IE	8	
IE_REV_CER_SER	South East Region	IE	12	
IE_REV_CER_SWR	South West Region	IE	2	
IE_REV_CICB	Customs Investigations & Coordination Branch	IE	4	
IE_REV_CIDLE_NDT	National Drugs Team	IE	11	
IE_REV_CIDLE_NFIU	National Freight Intelligence Unit	IE	13	
IT_DOG_BAR_BRI_CASA	SOT Aeroporto Casale	IT	1	
IT_DOG_FIR_ARE_SIENA	SOT Siena	IT	1	
IT_DOG_FIR_PIS_ITPISAIR	SOT Aeroporto di Pisa	IT	3	
IT_DOG_FIR_PIS_MCA	Dogana Marina di Carrara	IT	1	
IT_DOG_FIR_PIS_VIA	Dogana Viareggio	IT	3	
IT_DOG_GEN_GENC	Ufficio delle Dogane di Genova	IT	7	
IT_DOG_MIL_BRE_MONT	SOT Montichiari (U.D. BS)	IT	1	
IT_DOG_MIL_MIC	Ufficio delle Dogane di Milano 2	IT	9	
IT_DOG_MIL_PAV	Ufficio delle Dogane di Pavia	IT	8	
IT_DOG_NAP_CAS	Ufficio delle dogane di Caserta	IT	3	
IT_DOG_NAP_NA1	Ufficio delle Dogane di Napoli 1	IT	5	
IT_DOG_PAL_TRA_MAZA	SOT Mazara del Vallo	IT	2	
IT_DOG_TOR_ALE_POZZ	SOT Pozzolo Formigaro	IT	1	
IT_DOG_VEN_GOR_MONF	SOT Monfalcone	IT	3	
IT_DOG_VEN_TRC_FERN	SOT Ferneti	IT	2	
LT_MOF_CD_CTC	Muitinės mokymo centras	LT	2	
LT_MOF_CD_VTCO	Vilniaus teritorinė muitinė	LT	2	
LV_VID_CB_RMS	(VID Muitas pārvaldes) Riska vadības nodaļa	LV	18	
SE_KCL_KRS	Svenska kustbevakningen, södra regionen	SE	1	
SI_MOF_CA_COK	Carinski urad Koper	SI	1	
SK_CS_CKU_OOaOO	Operačné stredisko	SK	1	

Codice dell'organizzazione	Descrizione dell'organizzazione	SM	CIS-UE	FIDE-UE
SK_CS_CRSR_CJAR	Centrálna jednotka analýzy rizika	SK	10	
UK_HMRC_F	FELIXSTOWE	UK	4	
UK_HMRC_S	SOUTHAMPTON	UK	11	
		Totals	1 027	1 405

NOTA INFORMATIVA

Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso: Informazioni in merito ai provvedimenti presi dagli Stati membri in conformità dell'articolo 8

(2013/C 366/08)

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio ⁽¹⁾ prevede che gli Stati membri possono vietare o imporre requisiti in materia di autorizzazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non elencati all'allegato I del regolamento per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo. A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, tali disposizioni sono pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione di aver revocato il decreto Stcrt. 2013 n. 8590 dal 28 marzo 2013 concernente l'intermediazione e l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso la Siria, sostituendolo col decreto Stcrt. 2013 n. 25632 pubblicato il 13 settembre 2012 e imponendo pertanto le seguenti misure:

1. un obbligo di licenza, per motivi di sicurezza e di rispetto dei diritti dell'uomo, per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I. Questa misura si applica all'esportazione, con destinazione Siria ed Egitto, dei seguenti prodotti che possono essere utilizzati per la repressione interna:

N.	Elemento
1.	<i>Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:</i>
1.1.	armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari
1.2.	munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati
1.3.	congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari
2.	<i>Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari</i>
3.	<i>Veicoli ⁽²⁾:</i>
3.1.	veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa
3.2.	veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti
3.3.	veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate, compreso materiale da costruzione con protezione balistica
3.4.	veicoli appositamente progettati o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti
3.5.	veicoli appositamente progettati per l'installazione di barriere mobili ⁽³⁾
3.6.	Componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa
4.	<i>Sostanze esplosive e attrezzature collegate:</i>
4.1.	apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le micce detonanti e loro componenti appositamente progettati, tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad es., gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione degli azionatori antincendio a sprinkler)

⁽¹⁾ GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

N.	Elemento
4.2.	cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari
4.3.	Altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate:
	a) amatolo
	b) nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto)
	c) nitroglicole
	d) tetranitrato di pentaeritrite (PETN)
	e) cloruro di picrile
	f) 2, 4, 6 trinitrotoluene (TNT)
5.	<i>Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari ⁽²⁾:</i>
5.1.	giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all'arma bianca
5.2.	elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici
6.	<i>Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato</i>
7.	<i>Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari</i>
8.	<i>Filo spinato a lame di rasoio</i>
9.	<i>Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.</i>
10.	<i>Apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione degli articoli di cui al presente elenco</i>
11.	<i>Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all'utilizzo degli articoli di cui al presente elenco</i>

⁽²⁾ Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

⁽³⁾ Ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi.

⁽⁴⁾ Questo punto non sottopone ad autorizzazione: (1) apparecchiature specificamente progettate per attività sportive; (2) apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.

Un obbligo di autorizzazione per l'esportazione di determinati tipi di attrezzature di laboratorio destinate alla Siria: attrezzature di laboratorio per le analisi (distruttive o non distruttive) o la ricerca di sostanze, comprese le attrezzature, ivi inclusi i relativi accessori o parti, specificamente concepite per uso medico. L'obbligo di autorizzazione per gli elementi summenzionati è stato introdotto dal decreto 2013 n. 24410 dal 2 settembre 2013. Tale obbligo di autorizzazione è stato introdotto dopo la pubblicazione del regolamento (UE) n. 697/2013 del Consiglio ⁽¹⁾, che copriva solo attrezzature di laboratorio per le analisi (distruttive o non distruttive) o la ricerca di sostanze, ad eccezione delle attrezzature, comprese parti o accessori, specificamente concepite per uso medico. Prima della pubblicazione del regolamento (UE) n. 697/2013 del Consiglio entrambi gli obblighi di autorizzazione facevano parte del decreto nazionale 2013 n. 8590 a partire dal 28 marzo 2013.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 697/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 198 del 23.7.2013, pag. 28).

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2013/C 366/09)

1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 ⁽¹⁾, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, la Commissione informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura descritta nel seguito, le misure antidumping indicate nel seguito scadranno alla data specificata nella sottostante tabella.

2. Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare gli argomenti esposti nella domanda di riesame.

3. Termine

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto in base a quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 8/20, 1049 Bruxelles, Belgium ⁽²⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella sottostante tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.

Prodotto	Paesi di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza ⁽¹⁾
Accessori per tubi di ferro o di acciaio	Repubblica popolare cinese e Thailandia, estesi a Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine	Dazio anti-dumping	Regolamento (CE) n. 803/2009 del Consiglio (GU L 233 del 4.9.2009, pag. 1) esteso, per quanto riguarda la Cina, alle importazioni spedite dall'Indonesia dal regolamento (CE) n. 2052/2004 del Consiglio (GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 4), alle importazioni spedite dallo Sri Lanka dal regolamento (CE) n. 2053/2004 del Consiglio (GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 9) e alle importazioni spedite dalle Filippine dal regolamento (CE) n. 655/2006 del Consiglio (GU L 116 del 29.4.2006, pag. 1)	5.9.2014

⁽¹⁾ Le misure scadono alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Fax +32 22956505.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.7041 — Clariant/Tasnee/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 366/10)

1. In data 6 dicembre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Clariant Participations Limited (Svizzera), controllata al 100 % di Clariant AG («Clariant», Svizzera), e Rowad National plastic Co. Ltd («Rowad», Arabia Saudita), controllata al 100 % di National Industrialisation Company («Tasnee», Arabia Saudita), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme di Clariant Masterbatches (Saudi Arabia) Limited («CMBSA», Arabia Saudita) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Clariant opera su scala mondiale nella produzione e nella distribuzione di prodotti chimici speciali,
- Tasnee costruisce, gestisce e possiede impianti nei settori petrolchimico, chimico, delle materie plastiche, ingegneristico e metallurgico e fornisce servizi industriali su scala mondiale,
- CMBSA opera nella produzione e nella distribuzione di mescole madri destinate principalmente a clienti nella penisola araba.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7041 — Clariant/Tasnee/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.7126 — Hellman & Friedman/Scout24)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 366/11)

1. In data 9 dicembre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Hellman & Friedman Corporate Investors VII, LP, uno dei fondi di private equity controllati da Hellman & Friedman LLC (denominati, insieme a Hellman & Friedman LLC, «H&F», USA), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'impresa Scout24 Holding GmbH («Scout24», Germania) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- H&F: fondi di private equity il cui obiettivo è investire fondi propri a lungo termine in imprese su mercati in espansione,
- Scout24: piattaforme web e mercati online.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7126 — Hellman & Friedman/Scout24, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.7072 — TF1/Sodexo/STS Evènements JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/C 366/12)

1. In data 9 dicembre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese TF1 Entreprises («TF1», Francia), appartenente al gruppo Bouygues (Francia), e Sodexo Etinbis («Sodexo», Francia), controllata dal gruppo Sodexo (Francia), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa STS Evènements SAS («STS», Francia) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Bouygues: edilizia, servizi immobiliari e telecomunicazioni/media,
- Sodexo: soluzioni di servizi on-site, soluzioni di motivazione per i dipendenti e soluzioni di servizi per la persona e a domicilio,
- STS: società incaricata della gestione commerciale della futura Cité Musicale dell'isola Seguin.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7072 — TF1/Sodexo/STS Evènements JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.7121 — E.ON Sverige/SEAS-NVE Holding/E.ON Vind Sverige)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2013/C 366/13)**

1. In data 9 dicembre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese E.ON Sverige AB («E.ON Sverige», Svezia), controllata in ultima istanza da E.ON SE, e SEAS-NVE Holding A/S («SEAS-NVE Holding» Danimarca), di proprietà di SEAS-NVE A.m.b.a., acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa E.ON Vind Sverige AB («E.ON Vind Sverige», Svezia) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- le attività del gruppo E.ON coprono tutti i livelli della catena di approvvigionamento nei settori dell'elettricità e del gas e si estendono ai settori connessi,
- SEAS-NVE A.m.b.a. è un'impresa energetica danese di proprietà dei consumatori, che opera nella fornitura di energia e di servizi di comunicazione a clienti in Danimarca,
- E.ON Vind Sverige opera nella produzione e vendita di energia eolica e in attività connesse, in quanto proprietaria del parco eolico offshore RS2 situato a sud dell'isola danese di Lolland.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7121 — E.ON Sverige/SEAS-NVE Holding/E.ON Vind Sverige, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT